

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1990

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MODOLO, MANIERI, SELLITTI, VOZZI,
BALDELLI, BARRA e FARDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1995

Norme in materia di formazione continua, permanente
e ricorrente degli adulti

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il diritto costituzionale alla istruzione è stato essenzialmente svolto, dalla legislazione scolastica, come dalla legislazione relativa al diritto allo studio, in rapporto alle esigenze di formazione dei giovani.

Non sono peraltro mancati, nella evoluzione normativa, accenni all'esigenza di ampliare la portata del diritto all'istruzione, da concepirsi come un «diritto alla cultura», e come tale rivolto non ad un segmento, ma alla generalità della popolazione, e quindi anche agli adulti, in una prospettiva peraltro assai diversa sia da quella della lotta all'analfabetismo (l'«educazione popolare») intrapresa nel dopoguerra, sia da quella della qualificazione e dell'aggiornamento professionale dei lavoratori.

Non è peraltro necessario dilungarsi sulle profonde motivazioni su cui si fonda un diritto alla cultura così concepito: in primo luogo, la Repubblica è, per definizione data dall'articolo 9 della Costituzione, uno «Stato di cultura», che assume come proprio il compito di promuovere la diffusione della cultura tra la popolazione; ma non si può tralasciare che, il bagaglio cognitivo necessario ad ogni cittadino per svolgere la sua personalità, per esercitare consapevolmente i suoi diritti, per adempiere ai suoi doveri sociali, acquisito negli anni della scolarità, in una società in continua impetuosa trasformazione deve essere necessariamente aggiornato ed arricchito, in una prospettiva più ampia dello stesso obiettivo del conseguimento di qualsiasi titolo di studio.

L'«analfabetismo», in una società complessa quale quella attuale, assume una dimensione diversa da quella tradizionale, presentandosi come una condizione di *handicap* e di marginalità, che si traduce in scarsa conoscenza dei propri diritti e dei

propri doveri, in limitata possibilità di partecipazione, in una condizione di inferiorità rispetto al bombardamento ed alla manipolazione dei media.

L'educazione permanente deve pertanto essere assunta come una funzione pubblica essenziale per rimuovere le condizioni di disuguaglianza sostanziale, che vengono altrimenti ad accrescersi, derivanti dalla rapida obsolescenza dei bagagli educativi.

Va, peraltro, sottolineato che l'azione pubblica, in questo campo, dovrebbe avere soprattutto una funzione di promozione, di impulso, di coordinamento sistematico e continuo delle azioni autonomamente intraprese nell'ambito dell'associazionismo culturale e del volontariato.

Come realizzare una funzione di educazione permanente, informata a principi di decentramento e di pluralismo, e tanto più necessaria in un quadro di rapido invecchiamento della popolazione? Nella legislazione vigente si possono rinvenire utili riferimenti, rimasti tuttavia privi di svolgimenti soddisfacenti. Già nella definizione delle funzioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali istituiti dai decreti delegati del 1974 si accennò alla prospettiva della istituzione di corsi di istruzione per adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione permanente.

In seguito, in occasione del completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, operato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si accolse, nella definizione della materia regionale della istruzione artigiana e professionale, una mozione ampia, includente tutte le funzioni di formazione continua, permanente e ricorrente, individuando nella estraneità al conseguimento di un titolo di studio il criterio di delimitazione delle funzioni statali al riguardo (articolo 35).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è così aperta una importante prospettiva, incentrata sul ruolo delle Regioni e, per delega di queste, degli enti locali, in un quadro di cooperazione circa la definizione di programmi e la acquisizione di mezzi e di personale, quale indicato dall'articolo 38 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Gli esordi promettenti della legislazione riformista degli anni '70 non sono stati seguiti da realizzazioni soddisfacenti e adeguate rispetto alla rilevanza delle finalità da perseguire.

Certamente si sono realizzate localmente iniziative apprezzabili, iniziative tuttavia prive della necessaria continuità di diffusione generalizzata.

Il presente disegno di legge intende dunque rilanciare l'azione degli enti locali, dell'associazionismo, delle istituzioni scolastiche, in stretta collaborazione tra loro, così come ipotizzata dalla legislazione in precedenza ricordata stabilendo in capo alle Regioni un preciso onere di provvedere

alla formulazione di programmi triennali, da attuare in piani annuali utilizzando lo strumento degli accordi di programma quale introdotto dalla legge n. 241 del 1990.

Il rilancio della educazione permanente si collega poi intimamente al programma di razionalizzazione della rete scolastica, così come disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297): le proposte contenute al riguardo nel presente disegno di legge discendono dalla necessità di far precedere le decisioni di «chiusura» degli istituti scolastici, che rappresentano, specie nelle realtà rurali, dei veri e propri «presidi culturali» del territorio, essenziali per impedire una vera e propria «desertificazione culturale» del medesimo e da una attenta valutazione circa la possibilità di integrare la funzione con la offerta di servizi educativi destinati agli adulti, da organizzare e finanziare con il concorso delle Regioni e degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, permanente e ricorrente, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di dare attuazione al diritto alla cultura della popolazione adulta al di fuori dell'ambito specifico della formazione professionale in forme integrate, approvano programmi triennali articolati in piani annuali, nei quali sono individuati i fabbisogni della formazione, i bacini territoriali, le strutture tenute a soddisfarli, il quadro delle risorse necessarie e della relativa provvista.

2. Il programma triennale e i piani annuali sono definiti sulla base delle proposte formulate, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera *d*), e 22, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dai consigli scolastici distrettuali e dai consigli scolastici provinciali, dagli enti locali, dalle organizzazioni e dalle associazioni culturali e dalle associazioni del volontariato.

3. Per l'attuazione dei piani le regioni promuovono accordi di programma con gli enti locali e con le amministrazioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le regioni e gli enti locali, per lo svolgimento delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente, rientranti nelle loro attribuzioni, possono utilizzare i locali e le attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché di biblioteche, musei, conservatori musicali, isti-

tuti culturali pubblici, sulla base di apposite convenzioni, che stabiliscono le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico delle regioni e degli enti locali competenti per il personale, le pulizie, il consumo di materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 2.

1. Il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Il piano deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti, i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti e delle necessità conseguenti all'attuazione dei programmi regionali di intervento per la formazione continua, permanente e ricorrente».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 479 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi e tenuto conto delle esigenze di personale relative alla attuazione dei programmi regionali di intervento per la formazione continua, permanente e ricorrente».

